

Niente sconti da Piazza Cavour: per le manette è sufficiente nascondere l'origine dei beni

# Acquisto di bitcoin al setaccio

## Scatta l'autoriciclaggio per operazioni con proventi illeciti

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE E  
GIULIA MARIA MENTASTI

**M**anette per autoriciclaggio anche con l'acquisto di criptovalute, in quanto si tratta di attività finanziaria che aiuta a celare la provenienza illecita dei beni: è quanto emerge dalla sentenza del 25 gennaio 2022, n. 2868, con cui la prima sezione penale della Cassazione ha affermato che per essere condannati per il delitto di cui all'art. 648-ter.1 cp non occorre una condotta che impedisca, in maniera assoluta, di identificare la provenienza da reato dei beni, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo a ostacolare gli accertamenti sulla loro origine. Il principio è stato evidenziato in riferimento al trasferimento, tramite bonifici in euro, di somme di denaro di provenienza illecita a società estere incaricate di cambiare la valuta ricevuta in bitcoin, considerato che l'indagato, non agendo in proprio nell'acquisto della valuta virtuale ma per mezzo di società estere adibite all'operazione di cambio valuta, aveva posto un ostacolo alla identificazione dello stesso come beneficiario finale delle transazioni ed effettivo titolare di bitcoin acquistati non da lui ma dalle suddette società che fungevano da «exchanger» di criptovalute.

**Il caso.** La Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi nell'ambito dell'impugnazione di un sequestro preventivo del profitto dei reati di autoriciclaggio disposto nei confronti dell'indagato, accusato inoltre dei reati presupposto di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Secondo l'ipotesi accusatoria, il soggetto interessato aveva trasferito i profitti di tali ultimi reati a società estere operanti nel settore della compravendita di criptovalute, in particolare bitcoin, tramite bonifici effettuati utilizzando carte Postepay, peraltro intestate per lo più a soggetti prestanome. L'indagato si era rivolto alla Suprema corte lamentando l'assenza di motivazione nella decisione impugnata, dato che, secondo la sua difesa, non si era argomentato sul perché l'acquisto di criptovalute fosse da considerare atto idoneo a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene. Nel ricorso si era poi contestato che le transazioni operate tramite bitcoin potessero ritenersi anonime, in quanto ogni movimentazione avvenuta in criptovaluta e registrata in

Bitcoin e autoriciclaggio	
<b>Il quesito</b>	È reato di autoriciclaggio l'attività di acquisto di bitcoin con proventi illeciti?
<b>La norma</b>	L'art. 646-ter.1 cp punisce chi avendo commesso o concorso a commettere il reato presupposto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale reato</li> <li>• in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa</li> </ul>
<b>La risposta della Cassazione</b>	Sì, perché, come affermato da Cass. pen. n. 2868/2022: <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'attività di cambio della valuta va attribuito carattere finanziario</li> <li>• la condotta di trasferimento del denaro a società estere che effettuano professionalmente il cambio della valuta ostacola l'identificazione della provenienza illecita</li> </ul>
<b>Il principio di diritto</b>	Come evidenziato da Cass. pen. n. 2868/2022, perché sussista il reato di autoriciclaggio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• non occorre che la condotta comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza illecita del bene</li> <li>• è sufficiente una qualunque attività concretamente idonea anche solo a ostacolare gli accertamenti sulla origine</li> </ul>

una sorta di «libro contabile digitale» (cosiddetto distributed ledger) sarebbe stata di dominio pubblico, accessibile costantemente da chiunque. Inoltre, sarebbe stato sempre possibile risalire agli «accounts», ovvero alle parti dell'operazione trascritta in virtù della nuova tecnologia blockchain. Con la suddetta sentenza, la Corte di cassazione ha giudicato tuttavia infondati i predetti rilievi, soffermandosi proprio sulle modalità delle operazioni contestate al ricorrente e sulla concreta idoneità della condotta a ostacolare gli accertamenti sulla provenienza delittuosa delle somme trasferite.

**Bitcoin e autoriciclaggio.** Sin dalla loro comparsa, è parso subito evidente come le stesse caratteristiche intrinseche della criptomoneta facciano sì che i bitcoin si prestino a porre in essere attività di riciclaggio e autoriciclaggio: alle criticità, fisiologiche, proprie del mondo virtuale e della dimensione cibernetica (quali la smaterializzazione e la velocizzazione delle dinamiche socio-economiche) si somma infatti l'assenza di un'autorità sovraordinata o preconstituita che, in qualità di organismo terzo e imparziale, garantisca il controllo delle transazioni effettuate. Inoltre, un ruolo determinante nell'aggravio

del rischio delittuoso è da imputare all'anonimato, assai maggiore rispetto alle ordinarie transazioni bancarie, che caratterizza le operazioni in criptovalute: il loro protocollo di funzionamento non richiede l'identificazione o la verifica della reale identità dei detentori dei portafogli elettronici, con la conseguenza che la riservatezza garantita al soggetto proprietario di un account bitcoin potrebbe alimentare le chance che l'eventuale sostituzione o trasferimento, attraverso questo canale, di proventi derivanti da reato, resti impunita.

**Il trasferimento in attività finanziarie.** Ciò premesso, ai sensi dell'art. 648-ter.1 cp, chi abbia commesso un delitto (o una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi) è chiamato a rispondere anche di autoriciclaggio laddove impieghi, sostituisca o trasferisca il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali, speculative, così da ostacolare concretamente la ricostruzione dell'origine illecita.

Delitto che è stato ritenuto sussistente dalla Cassazione nella vicenda in commento, essendo presenti tutti gli elementi richiesti dalla norma.

Innanzitutto, la Suprema Corte ha ricordato che il reato di autoriciclaggio prevede, tra le condotte punibili, anche il «trasferimento» del bene di provenienza illecita, nel caso in esame costituito dal danaro contenuto nelle carte Postepay utilizzate per effettuare i bonifici all'estero.

Tale operazione di «trasferimento» veniva effettuata dal ricorrente servendosi di società che effettuavano professionalmente il cambio della valuta, nella specie da euro in bitcoin, inserendo, pertanto, nel circuito economico-finanziario, gli euro di provenienza illecita poi utilizzati («cambiati») per l'acquisto di bitcoin. Dunque, considerato che all'attività di cambio della valuta va attribuito carattere finanziario, tanto che in Italia essa è regolamentata dalla legge e il soggetto che la esercita deve essere iscritto in appositi registri, la Cassazione non ha avuto dubbi nel ricondurre la condotta del ricorrente tra quelle punite dalla norma incriminatrice contestatagli, per avere dato corso al trasferimento del profitto dei reati presupposto in una attività finanziaria costituita dal cambio della valuta posto in essere su suo mandato da società estere. Del tutto irrilevante è stata invece ritenuta la verifica di quale fosse stato l'utilizzo ancora suc-

cessivo dei bitcoin infine ottenuti dal ricorrente, risultando il reato di autoriciclaggio già integrato dalla preliminare operazione di cambio della valuta cui l'indagato aveva dato corso servendosi delle suddette società estere.

**Il concreto ostacolo alla identificazione.** Puntuale l'argomentazione della Corte anche sulla sussistenza del requisito della concreta idoneità di ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa dei proventi utilizzati per l'acquisto di bitcoin tramite società estere. La Cassazione ha in particolare evidenziato che ai fini dell'integrazione del reato di autoriciclaggio, non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza illecita degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro origine. Peraltro, nella vicenda in commento, non vi era stato un acquisto diretto di bitcoin da parte dell'indagato, ma di trasferimento tramite bonifici in euro di somme di denaro a società estere successivamente incaricate di cambiare la valuta ricevuta (euro) in bitcoin; in altre parole, il ricorrente non aveva agito in proprio nell'acquisto della valuta virtuale, ma per mezzo delle predette società estere adibite all'operazione di cambio.

Con la conseguenza, ad avviso degli Ermellini, che le operazioni così descritte ponevano un serio ostacolo alla identificazione del ricorrente come beneficiario finale delle transazioni ed effettivo titolare di bitcoin acquistati non da lui ma dalle società estere che fungevano da «exchanger» di criptovalute, non potendo certo salvare dall'accusa di autoriciclaggio il fatto che le successive e complesse indagini di polizia giudiziaria avessero permesso di risalire all'indagato.

Infatti, come sottolineato in sentenza, l'intervenuta tracciabilità, per effetto delle attività di indagine poste in essere dopo la consumazione del reato, delle operazioni di trasferimento delle utilità provenienti dal delitto presupposto non esclude l'idoneità «ex ante» della condotta a ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Da qui il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.